



COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI

**COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
PER ALBO PRETORIO VIRTUALE**

Oggetto INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO DEL RITARDO AI SENSI
DELL'ART. 2, COMMA 9, DELLA LEGGE 241/90.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di ottobre presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita a seguito di convocazione, la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ROMAGNO ROBERTO	SINDACO	P
VALENZANO GIUSEPPE	VICE SINDACO	P
ANCONA ANNA	ASSESSORE	P
BERARDI NICOLA	ASSESSORE	P
DI CIOLLA AGATA	ASSESSORE	P
ALTIERI GIANVITO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il ROMAGNO ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA NICASSIO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA

PREMESSO che gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9, della L.241/90 introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

VISTO altresì l'art. 28 del D.L.21.6.2013 n. 69 (così detto “decreto del Fare”) convertito in legge n. 98 del 9 Agosto 2013 che prevede un indennizzo in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, pari ad una somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, e comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

CONSIDERATO che tali disposizioni, sono volte a rafforzare le garanzie del privato cittadino contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al funzionario responsabile;

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il

termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni, in virtù del dell'articolo 2 della legge n. 241/1990;

RICORDATO che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei funzionari ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

-sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; inoltre con il comma 9 del citato art. 28 del decreto 69/2013 è stata inserita la disposizione che prevede la corresponsione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento.

-sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PRESO ATTO-che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 (cd decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art.21, coma 1-bis, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);

VALUTATO che la norma costituisce il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno ad acta" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;

VALUTATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" cd. "Anticorruzione", in particolare per quanto attiene al tema del presente atto, impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art.1, c. 9, lett. d);

RICORDATO :

-che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

- che con il Decreto Sindacale n. 37 del 24/9/2014 il Segretario Generale dell'Ente dott.ssa Maria Nicassio è stato nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012, responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente;

RICORDATO, altresì, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del DL 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario Generale la direzione del controllo amministrativo successivo sugli atti gestionali dei Responsabili dei settori in cui è organizzata la struttura comunale;

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale “il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili di Area e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267 /2000 dal Segretario Generale sulla regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO che il presente atto non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1. Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di individuare** in via generale nel Segretario Generale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
- 3. Di dare atto** che, nel caso in cui i Responsabili di Area non rispettino i termini per la conclusione dei procedimenti, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad acta;
- 4. Di disporre** che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
- 5. Di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili d'Area e al Segretario Generale;
- 6. Di disporre**, a cura del Segretario generale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente.
- 7. Di dichiarare** il presente provvedimento , a seguito di separata ed unanime votazione, “Immediatamente eseguibile” ex art. 134 c. 4 Dlgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: ROMAGNO ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: DOTT.SSA NICASSIO MARIA

Parere per la REGOLARITA' TECNICA espresso in data _____ ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: **DOTT.SSA NICASSIO MARIA**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10-10-2014 al 25-10-2014

Rutigliano, li 10-10-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: **DOTT.SSA NICASSIO MARIA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 dal D.Lgs. n. 267/2000.

Rutigliano, li 10-10-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: **DOTT.SSA NICASSIO MARIA**